REGOLAMENTO (CE) N. 2373/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1995

che fissa la produzione effettiva del cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 [3], in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, alla luce dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1994/1995 al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 334 649 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.
[2] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.